



COMUNE DI CENTO
(PROVINCIA DI FERRARA)

**Regolamento Comunale del Verde
Pubblico e Privato**

APPROVATO CON DCC N. 131 DEL 15.10.2008

MODIFICATO CON DCC N. 112 DEL 15.10.2009

MODIFICATO CON DCC N. 43 DEL 10.05.2017

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO.....	0
<i>Capitolo I.....</i>	<i>4</i>
<i>DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE.....</i>	<i>4</i>
Art. 1 - Principi.....	4
Art. 2 - Oggetto del regolamento	5
<i>Capitolo II.....</i>	<i>6</i>
<i>DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO.....</i>	<i>6</i>
Art. 3 - Vegetazione salvaguardata	6
Art. 4 - Norma di esclusione.....	6
Art. 5 - Interventi colturali e di manutenzione effettuati dalla Amministrazione Comunale	7
Art. 6 - Abbattimenti.....	7
Art. 7 - Potature	10
Art. 8 - Aree di pertinenza	12
Art. 9 - Distanze.....	13
Art. 10 - Danneggiamenti e divieti	14
Art. 11 - Norme generali per la difesa delle piante in aree di cantiere.....	15
Art. 12 - Norme generali per la difesa delle superfici vegetali in aree di cantiere	16
Art. 13 - Norme specifiche per la difesa delle piante e delle superfici vegetali in aree di cantiere all'interno dell'area di pertinenza	16
Art. 14 - Criteri per la scelta delle piante nei nuovi impianti e nelle sostituzioni, specie e dimensioni.....	17
<i>Capitolo III.....</i>	<i>19</i>
<i>DISPOSIZIONI PER LA PROGETTAZIONE DI VERDE PUBBLICO E PRIVATO.....</i>	<i>19</i>
Art. 15 - Linee guida generali per la progettazione di verde di nuova urbanizzazione e per la riqualificazione di aree verdi esistenti.....	19
Art. 16 - Linee guida specifiche per la progettazione di verde di nuova urbanizzazione e per la riqualificazione di aree verdi esistenti in comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo.....	21
Art. 17 - Linee guida specifiche per l'utilizzo di arredi nella progettazione di aree attrezzate	23
Art. 18 - Linee guida specifiche per la riqualificazione di aree verdi esistenti	24
Art. 19 - Alberature stradali.....	25
Art. 20 - Verde per parcheggi	27
Art. 21 - Presa in carico e gestione delle opere a verde	28
<i>Capitolo IV.....</i>	<i>30</i>
<i>DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO.....</i>	<i>30</i>
Art. 22 - Individuazione degli alberi di pregio	30
Art. 23 - Obblighi per i proprietari	30
Art. 24 - Interventi sull'esistente.....	30
<i>Capitolo V.....</i>	<i>32</i>
<i>DIFESA FITOSANITARIA.....</i>	<i>32</i>
Art. 25 - Difesa fitosanitaria	32
<i>Capitolo VI.....</i>	<i>33</i>

<i>DISPOSIZIONI PER GLI UTENTI DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI</i>	33
Art. 26 - Ambito di applicazione	33
Art. 27 - Comportamenti vietati.....	33
Art. 28 - Attivita' consentite previa autorizzazione	34
Art. 29 - Comportamenti prescritti.....	34
<i>Capitolo VII</i>	35
<i>DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA</i>	35
Art. 30 - Salvaguardia delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte.....	35
Art. 31 - Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi.....	35
Art. 32 - Salvaguardia dei maceri e della vegetazione riparia.....	36
Art. 33 - Disposizioni transitorie per le U.d.P. "Delle Partecipanze", "Dei Maceri" e "Del fiume Reno".....	36
<i>Capitolo VIII</i>	41
<i>DISPOSIZIONI FINALI</i>	41
Art. 34 - Vigilanza	41
Art. 35 - Ordinanze.....	41
Art. 36 - Sanzioni e responsabilità.....	41
Art. 37 - Proventi derivanti da sanzioni, monetizzazioni e risarcimento danni subiti.....	42
Art. 38 - Norme regolamentari in contrasto.....	42
Art. 39 - Riferimenti legislativi.....	42
Art. 40 - Efficacia	42

ALLEGATI:

- **A** Modulistica per autorizzazione abbattimento
- **B** Modulistica per autorizzazione potature
- **C** Calcolo del danno
- **D** Elenco specie consigliate per nuovi impianti, sostituzioni, reimpianti
- **E** Calcolo del valore ornamentale
- **F** Elenco specie sensibili al colpo di fuoco batterico
- **G** Sanzioni

Capitolo I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1 - Principi

1. La vegetazione, quale componente fondamentale del paesaggio, valore tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica, dalla Legge 431/1985 e dal D. Lgs. n°42 del 22 Gennaio 2004, riveste un ruolo di vitale importanza per l'ambiente, l'igiene e la qualità della vita, in quanto esplica funzioni di: depurazione delle acque e dell'aria, costituzione e miglioramento del suolo, regimazione delle acque, assorbimento dell'anidride carbonica, rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio. Tali funzioni vengono esaltate dai diversi contesti in cui si inserisce la vegetazione ed assumono particolare rilievo quando sono svolte in condizioni di convivenza con infrastrutture ed attività umane.
2. L'Amministrazione Comunale, riconosce inoltre il rilievo della vegetazione negli aspetti ambientali, paesaggistici, urbanistici, culturali e ricreativi del territorio e con il presente Regolamento, intende salvaguardare le aree a verde pubblico e privato.
3. Il presente Regolamento costituisce uno degli strumenti di carattere regolamentare da collegarsi alla disciplina urbanistica vigente ed agli altri documenti integrativi di tipo progettuale e gestionale del PRG. Il Regolamento del Verde Pubblico e Privato, deve poi intendersi sinergico ad altri strumenti comunali di carattere regolamentare quali il Regolamento edilizio comunale, le Prescrizioni di massima di Polizia Forestale ed il Regolamento comunale di Igiene.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ogni disposizione o norma riguardante il verde pubblico e privato è sostituita da quanto in esso contenuto nelle parti da questo disciplinate; in caso di contrasto od anche di semplici difformità di definizione tra i provvedimenti comunali, prevalgono comunque le disposizioni del Regolamento medesimo.
5. Il rispetto del Regolamento e delle indicazioni tecniche in esso contenute intende richiamare la necessità di ricorrere ad adeguate e specifiche professionalità nella progettazione, nella gestione e nella manutenzione del verde pubblico e privato.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento detta disposizioni per la difesa delle alberature dei parchi e dei giardini pubblici e privati, delle alberature dei viali stradali, del verde sportivo, del verde scolastico, del verde cimiteriale, delle aree di pregio storico e delle aree di pregio ambientale quali aree boscate, siepi, macchie ed aree agricole non direttamente interessate dalle coltivazioni. Restano escluse tutte le situazioni che, pur rientrando nell'elenco precedente risultano già normate da altri Regolamenti o Piani sovraordinati, da specifiche disposizioni legislative vigenti o da provvedimenti di tutela di carattere nazionale, regionale o provinciale.
2. L'Amministrazione Comunale fornisce, a chiunque le richieda, indicazioni utili alla gestione del verde privato ed al rispetto delle norme contenute nel Regolamento.
3. L'Amministrazione Comunale si avvarrà, per gli aspetti operativi relativi all'applicazione del Regolamento, dell'Ufficio Tecnico, più oltre indicato come "Ufficio Competente", e del soggetto a cui è demandato il Servizio Manutenzione Verde Pubblico.

Capitolo II

DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 3 - Vegetazione salvaguardata

1. Le diverse specie arboree vengono suddivise in base alle dimensioni che possono raggiungere a maturità.

CLASSE DI GRANDEZZA	ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'
1 ^a Grandezza	> 20 m
2 ^a Grandezza	10 – 20 m
3 ^a Grandezza	< 10 m

2. Le alberature esistenti di prima e seconda grandezza aventi circonferenza del tronco superiore a cm 30 rilevato a m 1.30 dal suolo e le piante con più tronchi, se almeno uno di essi presenta una circonferenza di cm 30, devono essere di norma rigorosamente conservate.
3. Le alberature esistenti di terza grandezza aventi circonferenza del tronco superiore a cm 25 rilevato a m 1.30 dal suolo e le piante con più tronchi, se almeno uno di essi presenta una circonferenza di cm 25, devono essere di norma rigorosamente conservate.
4. Devono intendersi salvaguardati, in deroga ai limiti minimi di cm 30 e 25 di circonferenza sopra indicati, anche gli alberi facenti parte di nuovi impianti o posti a dimora in sostituzione di altri e le siepi composte da alberi ed arbusti di altezza superiore a 2 m.
5. Analogamente vengono sottoposte a salvaguardia tutte le alberature di pregio, per le quali si rimanda al capitolo IV.

Art. 4 - Norma di esclusione

1. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sugli alberi da frutto, fatta eccezione per quelli di particolare pregio storico e paesaggistico sottoposti a specifici provvedimenti di tutela (Legge regionale 2/77 e 11/88, D. Lgs. n°42/2004, Censimento delle emergenze botaniche della Provincia di Ferrara, Censimento comunale del verde privato urbano ed extraurbano di pregio).

2. Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, vivai e gli impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno.

Art. 5 - Interventi colturali e di manutenzione effettuati dalla Amministrazione Comunale

1. Gli interventi di manutenzione sul verde pubblico, le potature e gli abbattimenti di alberature effettuati dall'Amministrazione Comunale, sono eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento.
2. L'Amministrazione Comunale si rende disponibile, attraverso i mezzi di volta in volta ritenuti più idonei, ad informare la cittadinanza circa la tipologia, la durata e le motivazioni dei diversi interventi manutentivi da eseguire.

Art. 6 - Abbattimenti

1. Sono soggetti a richiesta di autorizzazione tutti gli abbattimenti di alberi salvaguardati, come definiti dall'art. 3, non effettuati direttamente dal personale dell'Amministrazione Comunale o da ditte da questa incaricate con regolare contratto. Per quanto riguarda le alberature di pregio, si rimanda agli artt. 22 e 23.
2. L'abbattimento di alberature è consentito, di norma, solo nei casi di stretta necessità o straordinarietà. Tale stato di necessità o straordinarietà dovrà essere specificato e corredato da adeguata documentazione nella richiesta di autorizzazione.
3. La **stretta necessità** è rappresentata dalla morte dell'albero, da una condizione di pericolo per persone o cose e dall'obbligo di rispetto di ordinanze giudiziarie, prefettizie o altri provvedimenti coercitivi.
4. La **straordinarietà** potrà essere ravvisata quando gli alberi rendano difficoltosa la realizzazione di un'opera edilizia pubblica, un piano particolareggiato o di opere edili private o che comunque impediscano il legittimo soddisfacimento dei diritti edificatori nel rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie.
5. Nel caso l'abbattimento venga richiesto per motivi di straordinarietà l'Ufficio Competente non potrà avvalersi del "silenzio – assenso" di cui al successivo comma 13, ma dovrà sempre esprimere un parere.

6. L'autorizzazione all'abbattimento è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di domanda su modulo prestampato indirizzata all'Ufficio Competente, corredata da descrizione dell'alberatura, documentazione fotografica, planimetria specifica e attestazione dello stato di necessità. In particolare la domanda deve riportare le motivazioni che giustificano l'abbattimento e le modalità di sostituzione o compensazione dell'alberatura (Allegato A). Saranno accettati solo moduli correttamente ed integralmente compilati.
7. L'autorizzazione all'abbattimento di alberature, così come individuate all'art. 3, deve essere richiesta all'Amministrazione comunale attraverso la specifica domanda di cui al comma 6, almeno 30 giorni prima dell'inizio delle previste operazioni di abbattimento.
8. L'Ufficio Competente, prima di autorizzare l'abbattimento, potrà richiedere eventuale ulteriore documentazione integrativa o eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare la situazione di fatto. Tale richiesta o l'eventuale sopralluogo interromperanno il termine di cui al comma 13, che riprenderà a decorrere dalla presentazione della nuova documentazione.
9. Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti nella medesima area in cui avviene l'abbattimento attraverso la messa a dimora di alberi appartenenti a specie consigliate dall'Amministrazione Comunale (Allegato D), salvo i casi in cui gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o per mancanza di condizioni idonee. In caso di impossibilità, l'impianto degli alberi avverrà in area di proprietà comunale attraverso la "monetizzazione della sostituzione" secondo gli importi definiti nell'Allegato A pag. 4.
10. L'autorizzazione conterrà sempre le indicazioni dell'Ufficio Competente riguardo alle modalità di abbattimento, al sito di impianto, alla qualità degli alberi e alle tecniche di corretta gestione agronomica ed arboricoltura per i primi anni di vita del nuovo impianto ai fini di un buon attecchimento.
11. La sostituzione dovrà essere completata entro un anno dalla data del permesso di abbattimento.
12. Come detto al comma 9, in alternativa al reimpianto presso la proprietà del richiedente, quest'ultimo potrà monetizzare la sostituzione delle alberature oggetto di abbattimento, secondo quanto previsto da apposita modulistica (Allegato A pag. 3). L'importo della monetizzazione della sostituzione sarà pari alle spese di fornitura,

posa e garanzia di attecchimento che l'Amministrazione Comunale dovrà sostenere per gli alberi piantati in aree verdi comunali (Allegato A pag. 4).

13. L'Amministrazione Comunale notificherà al proprietario, entro il termine di 30 giorni, l'autorizzazione a procedere all'abbattimento. L'Amministrazione Comunale potrà altresì notificare, entro 30 giorni, il divieto di procedere all'abbattimento qualora accerti che non ricorrano le circostanze contemplate dal presente Regolamento. L'Amministrazione Comunale comunicherà inoltre se l'alberatura oggetto della denuncia sia tutelata in quanto albero di pregio e pertanto soggetta alla disciplina illustrata al successivo Capitolo IV. Nel caso l'Amministrazione non notifichi alcun permesso, si intende applicata la regola del "silenzio-assenso", secondo cui il proprietario dell'albero è di fatto autorizzato ad abbattere l'esemplare arboreo per cui ha presentato domanda e a procedere alla sua sostituzione come riportato nella richiesta (Allegato A).
14. Nel caso in cui, a fronte di richieste motivate dal presunto rischio di caduta dell'albero o di alcune sue parti, l'Amministrazione Comunale abbia notificato il divieto di procedere all'abbattimento, il proprietario potrà richiedere a tecnico abilitato (ad esempio Dottore Agronomo e Dottore Forestale) una valutazione di stabilità dell'esemplare arboreo oggetto della richiesta di autorizzazione negata.
15. Salvo che vi sia pericolo per la pubblica incolumità, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nei periodi in cui avviene la riproduzione dell'avifauna (da marzo a luglio).
16. Gli abbattimenti puntuali in viali o alberate stradali di proprietà pubblica dovranno essere comunque eseguiti nel rispetto delle norme dettate dai punti precedenti del presente articolo, ed a questi dovrà seguire l'impianto di un nuovo esemplare arboreo.
17. Nel caso di filari già maturi, tale sostituzione puntuale potrà avvenire purché siano garantite condizioni adeguate al corretto sviluppo del nuovo albero.
18. L'Amministrazione Comunale, potrà procedere ad abbattimenti di alberi e/o filari senza obbligo di reimpianto nel medesimo sito quando non ne sussista la "vantaggiosità" estetica, compositiva, funzionale od economica, (ad es. potrebbe essere abbattuto un filare in fregio ad una strada comunale che non si ritiene opportuno reimpiantare per la presenza di alberature di giardini pubblici o privati limitrofi che ne impedirebbero lo sviluppo). In questo caso il reimpianto dovrà avvenire in altro sito di pubblica proprietà.

19. L'introduzione di nuovi alberi in sostituzione di esemplari abbattuti dovrà prevedere, ogni qualvolta possibile, l'asportazione del terreno presente per un volume almeno doppio rispetto alla zolla del nuovo albero e la sua sostituzione con terreno di coltivo di buona qualità.
20. Nel caso di viali storici filologicamente ricostituiti, la sostituzione di esemplari abbattuti dovrà rispettare la composizione specifica del filare e le forme di allevamento in esso adottate.
21. Qualora, nel corso degli anni, si fosse creato un numero di fallanze tale da compromettere definitivamente l'integrità compositiva di un filare, potrà esserne prevista l'eliminazione integrale e la sostituzione con un nuovo impianto.
22. E' fatto comunque divieto di integrare eventuali fallanze in viali che siano inseriti in un programma di sostituzione pluriennale.
23. Nel caso di integrale sostituzione di un filare, oltre al totale ricambio del terreno di coltivo, sarà opportuno prevedere l'introduzione di nuovi esemplari arborei di genere o almeno di specie diversa da quella preesistente. Saranno ammesse deroghe nel caso di specifici vincoli ambientali, paesaggistici o storici.

Art. 7 - Potature

1. Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature. La potatura quindi è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà. In particolare le potature andranno effettuate esclusivamente per garantire un armonico sviluppo a giovani alberi, per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale, nei casi di interferenza con elettrodotti o altre reti tecnologiche preesistenti e per allontanare parti aeree di esemplari arborei da manufatti. Non potranno essere potati alberi, sia pubblici che privati e di qualsivoglia dimensione, per motivi diversi da quelli sopra elencati. In tutti i casi in cui l'albero da potare abbia dimensioni superiori a quanto riportato all'art. 3, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione, regolamentata come la richiesta di permesso di abbattimento (Allegato B).
2. Le potature dovranno essere eseguite nel rispetto della naturale conformazione architettonica di ogni albero, ovvero in ragione della sua specie e della sua età fisiologica.

3. Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la gemma apicale principale dell'albero, indipendentemente dal diametro della parte recisa, e quelli praticati sulle branche superiori a 30 cm di circonferenza, sono considerati, agli effetti del presente Regolamento, abbattimenti e come tali disciplinati. In linea generale si tratta di interventi vietati; in via straordinaria e su rilascio di autorizzazione da parte dell'Ufficio Competente, detti interventi di capitozzatura potranno essere consentiti per casi, rari e circostanziati, di pubblica incolumità, tutori vivi di piantate, gelsi, salici e arte topiaria, mentre non potranno mai essere consentiti su Conifere arboree, piante appartenenti alla specie *Ginkgo biloba* e Betulle.
4. Fatti salvi i casi particolari debitamente documentabili di cui al precedente comma, le potature devono essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di circonferenza non superiore a cm 30. Le tecniche di potatura da adottare potranno essere "di selezione" e/o "di ritorno" in ragione della morfologia, dell'età fisiologica e della specie trattata. Saranno da preferirsi interventi a tutta cima, ovvero riferiti all'intero profilo della chioma. Analogamente, nel caso di potature di riduzione, dovranno essere preferiti interventi per stralci diluiti in più stagioni vegetative ad un unico drastico intervento.
5. In termini generali attraverso un intervento di potatura non sarà consentito asportare più del 30% della massa fotosintetizzante complessiva, ovvero della chioma, di un albero a foglia caduca e del 20% della chioma di una conifera.
6. Possono essere esclusi dalle suddette norme gli alberi (in filari, a gruppi o isolati) già gravemente segnati da precedenti errate ed irrazionali potature, tali da comprometterne in modo permanente le caratteristiche estetiche e funzionali e per i quali non siano attuabili interventi di recupero con tecniche agronomiche ordinarie o straordinarie, purché inseriti in un piano organico di sostituzione esistente o da approvare, da eseguirsi entro tre anni dall'adozione del presente Regolamento o entro 3 anni dalla richiesta di capitozzatura. Le condizioni di cui sopra dovranno essere illustrate in apposita perizia da parte di un tecnico abilitato.
7. Le potature potranno essere effettuate solo in periodi consoni allo stato di sviluppo fenologico annuale delle piante, ovvero in riposo vegetativo o di ridotta attività metabolica. In particolare, per le specie decidue non si potrà potare nel periodo corrispondente all'emissione delle foglie e nel periodo di perdita delle foglie. I Lecci, le Rosacee, gli Olmi, gli Ontani e le Betulle dovranno essere di norma potati nel

periodo estivo. Per le conifere si potrà potare solo nei mesi febbraio, marzo luglio o agosto.

Art. 7bis – Casi particolari di intervento

1. Per esigenze di difesa fitosanitaria, o in tutti gli altri casi in cui sia necessario procedere con estrema urgenza all'abbattimento o alla potatura di alberature per ragioni di tutela delle persone o del verde pubblico e/o privato, qualora, a seguito di sopralluogo da parte di personale del Comune sia accertata la sussistenza dei suddetti presupposti, e sempre che non si tratti di alberature di pregio, in deroga alle procedure di cui agli artt. 6 e 7, è possibile procedere immediatamente dandone contestuale comunicazione scritta al competente ufficio comunale.
2. In sostituzione dell'avvenuto abbattimento sarà comunque necessario procedere al reimpianto ai sensi del comma 9 dell'art. 6.

Art. 8 - Aree di pertinenza

1. L'**area di pertinenza** rappresenta lo spazio minimo necessario alla sopravvivenza di ogni esemplare arboreo o arbustivo. La rigorosa tutela di questo spazio costituisce il primo ed imprescindibile requisito di ogni progetto o intervento gestionale di uno spazio verde. Per area di pertinenza delle alberature e delle essenze arbustive, calcolata considerando lo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto dell'albero/arbusto, secondo la seguente articolazione:
 - per piante di terza grandezza (altezza < 10m) → m 2 di raggio (circa 13 mq)
 - per piante di seconda grandezza (altezza 10-20m) → m 3 di raggio (circa 28 mq)
 - per piante di prima grandezza (altezza >20m) → m 4 di raggio (circa 50 mq)
2. Per le attività vietate nelle aree di pertinenza vedere artt. 10 e 13.
3. Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali permeabili purché sia garantito il mantenimento di un'area a terreno nudo, pacciamata, inerbita o impiantata con specie vegetali tappezzanti, circostante il fusto, complessivamente di superficie non inferiore a:
 - per piante di terza grandezza (altezza < 10m) mq 4
 - per piante di seconda grandezza (altezza 10-20m) mq 6

- per piante di prima grandezza (altezza >20m) mq 10

4. Gli interventi di posa delle pavimentazioni permeabili all'interno dell'area di pertinenza non potranno comportare sottofondazioni e scavi che alterino lo strato superficiale del terreno per una quota superiore a cm 10 misurata dalla quota originaria del piano di campagna.
5. Tali aree di pertinenza, ferma restando la possibilità di computarne la superficie ai fini della potenzialità edificatoria secondo gli indici urbanistici ed edilizi prescritti dal PRG vigente, sono da considerarsi non edificabili.
6. Gli edifici e le pavimentazioni esistenti o le porzioni di essi ricadenti all'interno o parzialmente all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, potranno essere demoliti e ricostruiti senza eccedere le dimensioni preesistenti (planimetriche o altimetriche), sia entro che fuori terra.
7. Per gli alberi posti lungo i viali e in aree adibite a parcheggio pubblico o privato ad uso pubblico, si rimanda agli artt. 19 e 20.
8. Per il verde esistente, nel caso in cui l'area di pertinenza superi i confini della proprietà sulla quale insiste l'albero, le dimensioni della suddetta area saranno definite dai confini stessi.

Art. 9 - Distanze

1. Per quanto riguarda le norme che regolano le questioni relative alle distanze dai **confini di proprietà** di impianti vegetali esistenti, nel presente Regolamento si intende richiamato quanto previsto dal Codice Civile.
2. Per le distanze dai **confini di proprietà** di nuovi impianti vegetali, vengono considerate minime le misure di seguito indicate, ad esclusione delle alberature stradali per le quali si rimanda all'art. 19.
 - piante di terza grandezza (altezza < 10m) m 2
 - piante di seconda grandezza (altezza 10-20m) m 4
 - piante di prima grandezza (altezza >20m) m 6
3. Per le distanze dalle **utenze aeree** di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano di nuovi impianti vegetali e di impianti vegetali esistenti dovrà essere rispettata la distanza minima delle porzioni di chioma per un raggio di m 1,00 attorno al cavo. Nuovi impianti non potranno essere effettuati in un'area

corrispondente alla proiezione a terra dei cavi aerei maggiorata di 5 m da entrambi i lati di detta proiezione.

4. Per le distanze dalle **utenze sotterranee** vengono considerate minime le seguenti distanze per nuovi impianti vegetali, in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

- piante di terza grandezza (altezza < 10m) m 2
- piante di seconda grandezza (altezza 10-20m) m 3
- piante di prima grandezza (altezza >20m) m 4

5. Per le distanze **tra piante appartenenti a nuovi impianti** vengono considerate minime le seguenti distanze, in funzione della classe di grandezza a cui queste appartengono:

- piante di terza grandezza (altezza < 10m) m 4
- piante di seconda grandezza (altezza 10-20m) m 8
- piante di prima grandezza (altezza >20m) m 10

Art. 10 - Danneggiamenti e divieti

1. I danneggiamenti che compromettano la vitalità delle piante, le esponano a rischio di cedimento strutturale e all'insorgenza di patologie o alterino in modo permanente le loro potenzialità estetiche e funzionali vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non consentiti e, come tali, soggetti a sanzioni.
2. E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature individuate come previsto dall'art. 8 per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere.
3. E' vietato affiggere con chiodi o fili di ferro o con materiale inestensibile, cartelli manifesti e simili alle alberature.
4. Nelle aree verdi è vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche, in particolare nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza, salvo casi di pubblica sicurezza.
5. Nelle aree verdi è vietato effettuare ricarichi superficiali di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. E' vietato inoltre l'asporto di terreno.
6. Ai fini della valutazione di danni causati a piante di proprietà comunale si intende richiamato il metodo riportato in allegato (Allegato C) al presente Regolamento.

Art. 11 - Norme generali per la difesa delle piante in aree di cantiere

1. Fermo restando quanto indicato negli articoli precedenti, nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).
2. Nessun albero dovrà subire danni meccanici a seguito delle attività di cantiere. A tal proposito non sarà possibile portare veicoli, macchine ed altre attrezzature all'interno dell'area di pertinenza come individuata all'art. 8.
3. Qualora vi siano problemi di ingombro dovuti alla presenza dei fusti degli alberi o si presume un potenziale danno al fusto degli alberi dovuto alle attività di cantiere, si dovrà procedere alla protezione dei tronchi mediante un'incamiciatura di tavole di legno alte almeno 2 m, disposte contro il tronco, con interposizione di materiale-cuscinetto (ad esempio gomme di autoveicoli), evitando di collocare le tavole direttamente sulla sporgenza delle radici e di inserire nel tronco chiodi, grappe e simili.
4. Nel caso in cui i rami inferiori delle chiome degli alberi costituiscano intralcio alle attività lavorative al di fuori dell'area di pertinenza sopra citata, dovranno essere legati verso l'alto con legacci di materiale sintetico proteggendo il punto di attacco con interposizione di materiali-cuscinetto. Qualora questa operazione non fosse possibile, l'eventuale eliminazione del ramo interessato dovrà essere concordata con un tecnico dell'Ufficio Competente.
5. Si deve evitare di tagliare radici di esemplari arborei. Ogni qualvolta possibile si dovrà fare ricorso all'uso di passacavi. L'eventuale taglio di radici dovrà essere netto e rifilato. Il taglio di radici con diametro superiore a 2,5 cm dovrà essere effettuato con appositi strumenti manuali (forbici o segacci) o meccanici (motoseghe). Anche nel caso che il taglio sia accidentale si dovrà provvedere alla sua rifilatura.
6. Radici che dovessero essere accidentalmente scoperte dovranno essere immediatamente protette con uno strato di almeno 10 cm di materiale inerte adeguato (ad esempio terra, terra mista a sabbia, torba) atta a mantenere un adeguato livello di umidità.
7. Le alterazioni apportate dal cantiere al normale regime idrico a cui la vegetazione era abituata dovranno essere convenientemente e costantemente mitigate attraverso l'irrigazione delle piante durante tutto il periodo vegetativo. Al termine dei lavori dovrà essere garantito il ripristino delle condizioni idrologiche originarie.

Art. 12 - Norme generali per la difesa delle superfici vegetali in aree di cantiere

1. Nell'ambito delle superfici vegetali, o destinate ad ospitare vegetali, non potranno essere versati oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante sul suolo. Non potranno altresì essere abbandonati e/o interrati materiali inerti di alcun genere (ad esempio asfalto e cemento).
2. Non sarà permesso effettuare attività che comportino brusche ed importanti variazioni della temperatura del substrato. In tal senso non sarà possibile accendere fuochi o utilizzare altre apparecchiature che sviluppano elevate temperature ad una distanza minima di 20 m dalla chioma di alberi ed arbusti presenti e ad una distanza minima di 10 m dalle superfici destinate ad ospitare piante in futuro.
3. Non dovranno crearsi depressioni del livello del suolo che possano favorire il ristagno di acqua.

Art. 13 - Norme specifiche per la difesa delle piante e delle superfici vegetali in aree di cantiere all'interno dell'area di pertinenza

1. Attorno agli alberi non è possibile effettuare ricariche di suolo o abbassamenti dello stesso superiori ai 10 cm.
2. Non è possibile effettuare depositi né interramenti, anche temporanei, di materiali inerti o di altra natura nell'area di pertinenza degli alberi.
3. L'area di pertinenza non deve essere soggetta ad alcun calpestio sia umano che meccanico tranne che per effettuare interventi puntuali sull'area stessa previsti dal progetto ed esplicitamente approvati dall'Ufficio Competente. Qualora, per motivi di spazio fosse necessario invadere l'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm sul quale devono essere poste tavole di legno o metalliche o plastiche. Il tronco degli alberi deve essere protetto mediante un'incamiciatura di tavole di legno alte almeno 2 m, disposte contro il tronco, con interposizione di materiale-cuscinetto (ad esempio gomme di autoveicoli), evitando di collocare le tavole direttamente sulla sporgenza delle radici e di inserire nel tronco chiodi, grappe e simili. Dopo l'allontanamento della copertura protettiva del terreno, il

suolo potrà, su eventuale richiesta dell'Ufficio Competente, essere scarificato a mano in superficie, avendo cura di non danneggiare le radici.

4. Nelle aree di pertinenza delle alberature non devono aver luogo lavori di scavo; specifiche deroghe devono di volta in volta essere concordate con l'Ufficio Competente, che è tenuto a fornire prescrizioni tecniche mirate. Nel caso non si ravvisino alternative percorribili e limitatamente alle operazioni di posa o manutenzione di utenze sotterranee, si potrà operare a distanze inferiori a quelle previste, purché gli alberi compromessi dagli scavi siano inseriti in un piano di monitoraggio della stabilità o di sostituzione articolato nel tempo secondo modalità da definirsi caso per caso. Nel caso di alberature pubbliche, tale piano dovrà essere corredato da un progetto, da un computo metrico – estimativo dei costi di sostituzione e dall'indicazione circa le modalità di finanziamento e la prestazione di garanzia finanziaria pari al 120% degli importi desumibili dal computo metrico - estimativo.
5. Nel caso in cui la posa di utenze sotterranee e la messa a dimora dell'albero fossero contestuali e si debba operare in deroga alla dimensioni previste per l'area di pertinenza dell'alberatura, dovrà essere realizzato un diaframma di separazione in cemento armato avente profondità minima di 150 cm.
6. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

Art. 14 - Criteri per la scelta delle piante nei nuovi impianti e nelle sostituzioni, specie e dimensioni

1. Tutte le piante devono essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo.
2. La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.
3. Nella scelta delle specie per nuovi impianti **in ambito extraurbano** dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

- INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE (rimboschimenti, siepi, ecc.):

Gli interventi di questa tipologia devono mirare alla massima tutela del precario equilibrio dell'ecosistema. Sono consentite pertanto esclusivamente le specie autoctone del bosco e della pianura padana nelle forme tipiche. Possono essere

usate specie diverse solamente se l'intervento sia giustificato da particolari e documentate necessità ambientali. Per la scelta delle specie si deve fare riferimento all'Allegato D – Gruppo 1.

- INTERVENTI IN AREE AGRICOLE :

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla creazione ed al mantenimento di quel paesaggio tipico della pianura padana in un'ottica di ampliamento della variabilità ambientale e della biodiversità. Per la scelta delle specie si deve fare riferimento all'Allegato D – Gruppi 1 e 2. Nelle sole aree cortilive le piante possono essere messe a dimora sia nelle forme tipiche che in varietà ornamentale.

4. Nella scelta delle specie per nuovi impianti **in ambito urbano** dovranno comunque essere rispettate le forme tipiche della vegetazione del paesaggio locale, dando la priorità alle specie autoctone. L'utilizzo di specie esotiche anche quando non ricadenti nella casistica contemplata al successivo comma 5, dovrà essere motivato e debitamente documentato tramite la relazione di un tecnico abilitato. Per la scelta delle specie si deve fare riferimento all'Allegato D – Gruppi 1, 2 e 3.
5. Alcune specie non dovrebbero essere messe a dimora per ragioni di salvaguardia del paesaggio e dello sviluppo della vegetazione autoctona. Sono fatti salvi singoli casi particolari che devono essere motivati e debitamente documentati tramite la relazione di un tecnico abilitato. (Allegato D – Gruppo 4)
6. In termini generali, per l'impianto di nuovi alberi (che non risultino essere sostituzioni di piante per le quali si è fatta richiesta di abbattimento in precedenza) dovrà essere utilizzato materiale vivaistico di prima qualità avente circonferenza non inferiore a cm 12 - 14 per le specie di prima e seconda grandezza e cm 10 - 12 per quelle di terza grandezza. Materiale vegetale di dimensioni inferiori sarà ammesso solo nel caso di interventi di rinaturalizzazione.
7. Per gli arbusti, la scelta deve essere orientata verso piante di altezza non inferiore a cm 60 - 70 poste in contenitore.
8. Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri e i parchi e/o giardini in cui la scelta delle specie è giustificata da ragioni storiche e filologiche.

Capitolo III

DISPOSIZIONI PER LA PROGETTAZIONE DI VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 15 - Linee guida generali per la progettazione di verde di nuova urbanizzazione e per la riqualificazione di aree verdi esistenti

1. I progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni ed i progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo (nuovi permessi edificatori; permessi o autorizzazioni edilizie che modificano lo stato e/o la sistemazione delle aree esterne ai fabbricati esistenti; trasformazioni e modificazioni dei giardini o parchi pubblici esistenti; interventi inerenti a opere di urbanizzazione primaria o secondaria, viabilità e parcheggi con alberature nuove o esistenti, sistemazione di aree esterne di pertinenza di strutture ricettive e/o strutture commerciali) dovranno essere corredati da un progetto di sistemazione del verde, redatto da un tecnico abilitato in conformità a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento.
2. Tale progetto di sistemazione del verde, deve comprendere:
 - studi ed indagini sullo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria e documentazione fotografica), con specifico riferimento agli esemplari arborei di cui dovrà essere indicata almeno specie, dimensione e stato vegetativo;
 - relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non), degli aspetti tecnico - agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale. In particolare nei progetti per nuove aree verdi o per la risistemazione di quelle già esistenti, si dovrà puntare all'inserimento paesistico dell'area e degli edifici di pertinenza.
 - elaborati di progetto, redatti alle scale opportune (<1:500), in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili) e degli impianti (irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo, sottofondi a norma di aree gioco, ecc.), nonché viabilità, passi carrai e utenze (aeree

e sotterranee) attigui all'area di intervento. Le planimetrie di progetto dovranno altresì riportare l'indicazione delle aree di pertinenza delle alberature e degli arredi (secondo la normativa vigente per la sicurezza degli arredi) in relazione a tutti gli elementi e i manufatti presenti o previsti dal progetto.

- piano di gestione delle acque meteoriche all'interno dell'area verde;
- dimensionamento e descrizione tecnica dell'eventuale rete di irrigazione;
- disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;
- piano triennale di manutenzione delle opere a verde con indicazione degli accessi previsti per i mezzi preposti alla manutenzione;
- piano di tutela del verde esistente durante le fasi di cantiere;
- permessi relativi all'eventuale potatura o abbattimento di specie arboree;
- periodo e tempi previsti per la realizzazione delle opere;
- dichiarazione di rispondenza a quanto previsto dal Regolamento del Verde vigente.

3. I progetti di nuove costruzioni o di ristrutturazione urbanistica che modificano lo stato e/o la sistemazione delle aree esterne ai fabbricati esistenti, dovranno essere corredati da un progetto di sistemazione del verde, redatto da un professionista abilitato, in conformità a tutte e prescrizioni del presente regolamento.
4. Nel caso di nuove costruzioni, riguardanti lotti ineditati, o di ristrutturazioni urbanistiche, tale progetto del verde deve comprendere almeno il 50% della superficie scoperta, risultante dall'edificazione, mediante la sistemazione di superfici permeabili con messa a dimora di piante vegetali o di prato.
5. Nelle aree con prevalente destinazione non residenziale (artigianale, commerciale, terziaria, ecc.), su richiesta motivata del committente, la superficie prevista nel precedente punto 4, potrà essere inferiore al 50%, ma non potrà essere al di sotto del 25% di quella scoperta risultante dall'edificazione.
6. Il progetto di sistemazione del verde deve comprendere:
 - a) planimetria in scala opportuna (< 1:500) e documentazione fotografica dello stato di fatto, con specifico riferimento agli eventuali esemplari arborei esistenti, di cui dovrà essere indicata almeno la specie, le dimensioni e lo stato vegetativo;
 - b) elaborati di progetto, redatti in scale opportune (< 1:500), in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizioni della vegetazione, di cui dovrà essere indicata almeno la specie, degli eventuali alberi o gruppi di alberi, delle pavimentazioni o percorsi, degli arredi, recinzioni, ecc.);

- c) relazione tecnica sullo stato di fatto, sulla descrizione del progetto, compresi gli accorgimenti atti alla conservazione delle specie arboree esistenti, durante le fasi del cantiere, e della necessità dell'eventuale potatura o abbattimento di alberi (a cui dovrà fare seguito la richiesta dei relativi permessi);
- d) eventuale altra documentazione prevista dall'art. 18 del presente regolamento.

Art. 16 - Linee guida specifiche per la progettazione di verde di nuova urbanizzazione e per la riqualificazione di aree verdi esistenti in comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo

1. La quantità totale di verde dovrà essere il più possibile accorpata e situata in posizione aperta ed accessibile.
2. Le dimensioni delle aree a verde da progettare non dovranno essere inferiori alle seguenti dimensioni:
 - Bauletto spartitraffico con tappeto erboso → larghezza minima: 1,5 m, lunghezza minima 10 m
 - Aree spartitraffico per incroci → lunghezza minima del lato più corto: 5 m
 - Rotonde → area minima: 10 mq
 - Area verde non attrezzata → lunghezza minima del lato più corto: 5 m, area minima: 50 mq
 - Area verde attrezzata → dimensioni tali da garantire il rispetto della normativa vigente per le aree di sicurezza delle attrezzature da posare, applicando a queste una maggiorazione del 20% a scopo cautelativo, e comunque di dimensioni non inferiori a quanto previsto per le aree verdi non attrezzate.
3. Nel caso di motivata richiesta da parte dell'Ufficio Viabilità di realizzare superfici a verde con metrature inferiori a quelle di cui al comma precedente, le aree dovranno essere concordate preventivamente con l'Ufficio Competente e rivestite con specie tappezzanti e comunque obbligatoriamente corredate di impianto di irrigazione o presa d'acqua facilmente accessibile. In alternativa queste aree dovranno essere ricoperte da pavimentazioni ad alto grado di permeabilità (ad esempio ghiaia o asfalti drenanti).
4. Le aree verdi, come individuate al comma 2 del presente articolo dovranno essere drenanti anche in profondità.

5. Nel caso si debba realizzare una vasca di laminazione nell'area verde, questa dovrà essere pianeggiante per almeno il 50% e la restante parte dovrà avere una pendenza che possa rendere possibile effettuare manutenzioni ordinarie di sfalcio dell'erba con mezzi meccanici semoventi e non rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità.
6. Per evitare interferenze tra apparato radicale degli alberi, utenze interrato e limitrofe proprietà, su richiesta dell'Ufficio Competente, dovrà essere prevista la realizzazione di diaframmi verticali interrati in cemento armato a delimitare l'area di pertinenza come definita all'art. 8. Tali diaframmi dovranno avere una profondità minima di 150 cm. Lo spazio delimitato dovrà risultare permeabile in profondità.
7. Sulla superficie destinata a verde dovranno essere messi a dimora alberi ed arbusti in modo da garantire, una volta raggiunta la maturità vegetativa, le coperture del suolo di seguito indicate (da intendersi come soglie minime):
 - nelle zone residenziali e terziarie/direzionali: 40% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) e 10% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità);
 - nelle zone produttive: 50% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) e 20% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità). In queste zone sono inoltre necessarie schermature verdi sui lati prospicienti terreni con diversa destinazione urbanistica.
8. Tali coperture sono da calcolarsi secondo le proiezioni della chioma delle principali specie arboree a maturità secondo la seguente classificazione:
 - per piante di terza grandezza (altezza < 10m) → fino a 3m di raggio (28 mq)
 - per piante di seconda grandezza (altezza 10-20m) → tra 3m e 6m di raggio (tra 28 mq e 113 mq)
 - per piante di prima grandezza (altezza >20m) → oltre a 6m di raggio (113 mq)
9. La morfologia delle aree verdi dovrà essere la più regolare possibile, riducendo i tratti curvilinei e limitando al minimo il numero di lati. Lo spigolo relativo ad angoli inferiori a 60° dovrà essere smussato.
10. Ferma restando la normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche, la delimitazione delle aree verdi dovrà essere realizzata con bordura continua, anche "a perdere" mediante assi di legno, con cordolo a livello del terreno. Dovrà tuttavia

essere previsto un accesso per il passaggio di mezzi atti allo sfalcio dell'erba che metta in comunicazione la sede stradale con le superfici sfalciabili. Si dovrà porre massima attenzione nel punto di raccordo fra il piano del terreno a verde ed il cordolo perché non vi siano buche o dislivelli.

11. Tutte le superfici pavimentate e le cordolature presenti all'interno dell'area verde dovranno, ove possibile, essere a "filo suolo", ovvero sormontabili dai mezzi in funzione preposti alla manutenzione e allo sfalcio dell'erba.
12. Nelle zone esterne al perimetro urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento residenziale o produttivo e le zone agricole sono ammesse esclusivamente recinzioni in siepe viva con eventuale rete metallica interposta.
13. La suddivisione delle aree cortilive pertinenziali agli edifici residenziali in zona agricola può avvenire esclusivamente con recinzioni in siepe viva con eventuale rete metallica interposta.

Art. 17 - Linee guida specifiche per l'utilizzo di arredi nella progettazione di aree attrezzate

1. La progettazione delle aree attrezzate dovrà sempre e comunque rispettare ed essere conforme quanto previsto dalle vigenti Leggi in favore dell'eliminazione delle barriere architettoniche e della sicurezza delle aree a gioco. Di tali valutazioni si dovrà fare esplicito richiamo nella relazione di progetto.
2. I giochi relativi ad una stessa area verde dovranno essere collocati possibilmente in una singola sotto - area circoscritta, mantenendo comunque il rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente.
3. Nel caso di aree gioco di dimensioni ragguardevoli e/o di particolare rilevanza, ovvero con misure di ingombro superiori a 12 mq e/o altezza superiore a 3 m, si dovrà fare uno studio specifico delle esigenze locali, in funzione della presenza di scuole, asili o nidi, del numero di età degli abitanti e delle aree attrezzate limitrofe esistenti, al fine di valutare le esigenze specifiche, come numero e tipologia di attrezzature. Di tali scelte tecniche si dovrà riportare l'analisi nella relazione di progetto.
4. Si dovranno prevedere panchine e cestini nelle adiacenze di: aree gioco, percorsi pedonali ed aree di sosta.

In linea generale le panchine dovranno essere posizionate nei punti più lontani possibile dalle sedi stradali a traffico veicolare, nei confronti delle quali si dovranno studiare opportune barriere visive, soprattutto se tali sedi stradali sono prive di marciapiedi.

In corrispondenza di ciascun gruppo di panchine si dovrà prevedere almeno un cestino portarifiuti, possibilmente dotato di posacenere.

A lato dei camminamenti pedonali si dovranno parimenti prevedere un numero congruo di cestini, con una cadenza di non meno di un cestino ogni 40 m di percorso.

In corrispondenza delle aree di sosta, soprattutto se accessibili attraverso percorsi ciclo - pedonali, si dovranno prevedere uno o più porta biciclette.

Art. 18 - Linee guida specifiche per la riqualificazione di aree verdi esistenti

1. Fermo restando quanto già esposto agli artt. 10-13 in merito alla tutela della vegetazione presente in area di cantiere sarà preferibile proteggere, *in toto* o in parte, le aree verdi con recinzioni solide, in modo da escludere completamente tali aree dalle attività del cantiere.
2. Negli interventi di riqualificazione di verde esistente arborato è vietata l'introduzione di impianti di irrigazione. L'Ufficio Competente potrà valutare l'ipotesi di creare punti di approvvigionamento d'acqua o l'utilizzo temporaneo di ali gocciolanti al di sotto di nuova vegetazione prevista dal progetto di riqualificazione.
3. Negli interventi diretti sul patrimonio edilizio esistente che modifichino in negativo il quantitativo di superficie a verde di pertinenza dei fabbricati, si dovrà reperire la superficie a verde sottratta utilizzando l'area scoperta disponibile a terra. Qualora le condizioni dello stato dei luoghi non lo consentano, la superficie suddetta dovrà essere recuperata attraverso la previsione di giardini a verde pensile e/o verde verticale (uso di piante rampicanti) debitamente progettati o, in alternativa, monetizzando la sottrazione a verde.
4. Nel caso di interventi in aree cortilive di insediamenti colonici tradizionali in ambiente extra – urbano dovrà essere privilegiate le forme vegetali tradizionali per la creazione di filari, quinte, boschetti, siepi e macchie arbustive. Per la scelta delle specie in questo contesto si rimanda a quanto detto all'art. 14 comma 3.

5. Negli interventi di riqualificazione di aree verdi che prevedano l'eliminazione totale dell'esistente e, di fatto, la creazione di un nuovo giardino si dovrà consegnare, oltre agli elaborati previsti all'art. 15, il calcolo del valore ornamentale della vegetazione da eliminare ed il calcolo del valore ornamentale della vegetazione di nuovo impianto, secondo il metodo di cui all'Allegato E.
6. In linea generale dovranno essere vietati tutti quegli interventi che comportino il mancato riutilizzo di terreno di coltivo.
7. Nel caso si debba rimuovere terreno di coltivo di qualità da un'area di cantiere per poi riutilizzarlo nella medesima sede o in altra sede, la rimozione dovrà essere tempestiva e dovrà essere realizzata separatamente da tutti gli altri movimenti di terra previsti dal progetto. La rimozione dovrà essere condotta evitando, quanto più possibile, il compattamento dei suoli circostanti le buche.
8. Il terreno così allontanato dovrà essere accumulato in una zona non soggetta a transito di veicoli o inquinamenti e in cumuli la cui larghezza di base non dovrà superare i 3 m e l'altezza non dovrà superare 1,3 m. Nel caso di cumuli più larghi, l'altezza non dovrà superare 1 m.
9. Il terreno da apportare dovrà essere con pH compreso tra 6,5 e 7,5, contenere nella giusta proporzione sali solubili di tutti gli elementi minerali necessari alla vita delle piante, nonché una sufficiente quantità di sostanza organica (non inferiore al 2%) e microrganismi, essere esente da sostanze nocive ed inquinanti, avere una composizione granulometrica bilanciata (terreno di medio impasto). Inoltre, non dovrà essere stato soggetto a precedente compattamento e dovrà essere fornito curando che vengano frantumate tutte le zolle o gli ammassi che possano essersi formati.

Art. 19 - Alberature stradali

1. Le alberature stradali rappresentano la dotazione di verde della viabilità pubblica, ovvero il corredo vegetale della stessa, tale da costituirne una precisa caratterizzazione estetica e funzionale. Le alberature stradali ricadono nelle pertinenze dell'asse stradale a cui sono in fregio.
2. Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo.

3. In relazione a ciò è vietato l'abbattimento di uno o più elementi arborei costituenti un viale, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 2.
4. In funzione della larghezza del marciapiede che dovrà contenere le aiuole, si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile, rispettando comunque le distanze minime dalle utenze sotterranee e aeree preesistenti e seguendo le indicazioni di seguito riportate:
 - per marciapiedi di larghezza inferiore a m 2,5: nessuna alberatura, solo arbusti;
 - per marciapiedi di larghezza compresa tra m 2,5 e 3: alberi di terza grandezza;
 - per marciapiedi di larghezza compresa tra m 3 e 4: alberi di seconda grandezza;
 - per marciapiedi di larghezza superiore a m 4: alberi di prima grandezza;
5. Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera adeguata al suo sviluppo. Nello specifico, si dovranno applicare le norme previste all'art. 8, relativo alle aree di pertinenza.
6. Anche nel caso di alberature stradali, per evitare interferenze tra apparato radicale degli alberi, utenze interrato e limitrofe proprietà, su richiesta dell'Ufficio Competente, dovrà essere prevista la realizzazione di diaframmi verticali interrati in cemento armato a delimitare l'area di pertinenza come definita all'art. 8. Tali diaframmi dovranno avere una profondità minima di 150 cm. Lo spazio delimitato dovrà risultare permeabile in profondità.
7. Nei casi in cui il pericolo di compattamento del suolo sia ravvisabile, ovvero nel caso in cui sia richiesta la carrabilità di parte dell'area di pertinenza, si dovrà ricorrere all'uso di pavimentazioni superficiali permeabili come previsto al comma 3 dell'art. 8 e alla predisposizione, al di sotto della superficie pavimentata, di un'apposita miscela in "terra-ciottoli". In termini generali, la miscela sarà composta per il 40% di terreno di coltivo e per il 60% di ciottoli frantumati a spigolo vivo di diametro compreso tra 40 e 90 mm. Il tutto dovrà essere rifinito superficialmente con uno strato di materiale inerte drenante atto alla posa della pavimentazione prevista.
8. Nei casi in cui sul suolo pubblico non sia reperibile lo spazio minimo previsto dall'art. 8, e quando l'alberatura di cui è prevista la sostituzione rivesta un'importanza paesaggistica notevole, si potrà prevedere l'impianto di alberi sulla proprietà privata confinante con la strada, da attuarsi attraverso la stipulazione di una convenzione tra Amministrazione Pubblica e soggetti privati.

9. Qualora, su viali esistenti, la superficie libera sia inferiore agli standard indicati all'art. 8, le piante esistenti, quando possibile, dovranno essere protette dal traffico veicolare con appositi dissuasori o altri elementi di contenimento.
10. Nel caso di nuove progettazioni di viali alberati, oltre alla documentazione prevista all'art. 15, il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale dovrà essere accompagnato da una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze sotterranee e/o aeree previste senza che ciò possa arrecare danno alla vegetazione esistente. Qualora queste condizioni non sussistano, si potrà decidere di dotare di vegetazione solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle utenze stesse o, in alternativa, la predisposizione di adeguati diaframmi in cemento armato di cui all'art. 16 comma 5.
11. La realizzazione e riqualificazione di diversi viali alberati, all'interno di singoli comparti insediativi, dovrà essere basata sul principio di scalarità delle realizzazioni. Questo risultato potrà essere raggiunto sia attraverso programmi pluriennali di impianto di nuove alberate, sia attraverso il contemporaneo utilizzo di esemplari di varia età e dimensione sui diversi viali.
12. Deve essere inoltre favorita la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali all'interno del medesimo comprensorio.

Art. 20 - Verde per parcheggi

1. Nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive/commerciali, deve essere prevista la sistemazione a verde di una superficie pari almeno al 30% dell'area complessiva occupata dal parcheggio. Questo 30% dovrà essere computato negli standard di urbanizzazione primaria per le opere a verde.
2. Si dovrà preferire l'utilizzo di pavimentazioni drenanti su tutta la superficie a parcheggio, ovvero sia quella di pertinenza della vegetazione che quella prevista per la sosta ed il transito dei mezzi.
3. Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera adeguata al suo sviluppo. Nello specifico, si dovranno applicare le norme previste al art. 8, relativo alle aree di pertinenza.
4. Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta. La pavimentazione permeabile, la

superficie libera ed il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti.

5. Oltre a quanto previsto all'art. 14 comma 5, nel nuovo impianto in aree destinate a parcheggio sono da escludere le seguenti specie arboree:
 - Ippocastano (*Aesculus hippocastanum*);
 - Bagolaro (*Celtis australis*);
 - Spino di Giuda (*Gleditschia triacanthos*);
 - Olmo (*Ulmus* sp.).
6. La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all'impianto delle alberature dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno possibile con arbusti e specie erbacee tappezzanti.
7. Data l'ostilità del sito di impianto, dovrà essere previsto un impianto di irrigazione ad ala gocciolante o di prese d'acqua facilmente accessibili.

Art. 21 - Presa in carico e gestione delle opere a verde pubblico

1. Alla chiusura dei lavori di realizzazione di una opera a verde a destinazione pubblica dovrà essere redatto un verbale dall'Ufficio Competente che attesti lo stato di fatto.
2. Alla chiusura dei lavori di realizzazione di una opera a verde a destinazione pubblica, l'Attuatore può subito richiedere la presa in carico dell'opera attraverso la monetizzazione del restante periodo di responsabilità che gli è proprio, ovvero due anni completi di manutenzione, all'Amministrazione Comunale. L'importo che l'Attuatore dovrà versare per la monetizzazione di due anni completi di manutenzione sarà pari al 30% per il primo anno e al 20% per il secondo anno dell'importo delle opere a verde realizzate. Tale importo dovrà essere aggiornato al momento della chiusura dei lavori e riferito alle opere effettivamente realizzate. L'Amministrazione Comunale potrà accettare o meno la richiesta di monetizzazione.
3. Nel caso in cui l'Attuatore non abbia richiesto la monetizzazione o nel caso in cui l'Amministrazione abbia rifiutato la richiesta di monetizzazione di cui al comma precedente, la richiesta di presa in carico potrà essere effettuata dall'Attuatore medesimo solo dopo due anni completi di manutenzione dell'opera a verde.

4. Congiuntamente alla richiesta di presa in carico è necessario fornire tutti i documenti di progetto specificati all'art.15 del presente Regolamento. Se la documentazione dovesse risultare incompleta l'Ufficio Competente non evaderà la richiesta fino a quando non sarà in possesso della pratica completa.
5. Le opere eseguite dovranno essere in tutto e per tutto rispondenti al progetto approvato dall'Ufficio Competente, allegato al Permesso di costruire delle opere di urbanizzazione, così come ai documenti ed alle dichiarazioni sopra citati.
6. Il collaudo delle opere a verde a destinazione pubblica dovrà essere comprensivo di un rilievo topografico e botanico – vegetazionale dell'esistente che contempli eventuali modifiche apportate al progetto in corso d'opera e rispondente alle specifiche indicate dall'Ufficio Competente. Tale rilievo delle opere realizzate dovrà essere eseguito sulla base dello stato di fatto al momento della visita di verifica da parte dell'Ufficio Competente, redatto in formato digitale e consegnato all'Ufficio Competente su CD o DVD ed in copia cartacea.
7. L'Ufficio Competente effettuerà quindi il collaudo delle opere a verde e dei rilievi topografici e botanico - vegetazionali effettuati. L'esito positivo di tale collaudo sarà un elemento necessario per lo svincolo della polizza fidejussoria e per la presa in carico delle opere da parte dell'Amministrazione Comunale.
8. L'Ufficio Competente potrà effettuare, a propria discrezione, sia durante i due anni di manutenzione che al momento del collaudo, prove e saggi al fine di verificare la congruità delle opere eseguite e potrà chiedere la pronta sostituzione di vegetazione morta o deperiente presente nelle aree ancora in carico all'Attuatore.
9. E' possibile richiedere la presa in carico di singoli stralci dell'opera solamente se previsto dalla Convenzione urbanistica, ammesso che il lotto in questione sia completamente ultimato.
10. La procedura prevista dal presente articolo è da applicarsi anche nel caso di Opere Pubbliche. In questo caso si dovrà sempre optare per la monetizzazione del periodo di manutenzione e l'importo calcolato come riportato dal comma 2 dovrà essere previsto dal progettista nel quadro economico relativo al progetto esecutivo e rivalutato ogni volta in caso di variante in corso d'opera.

Capitolo IV

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO

Art. 22 - Individuazione degli alberi di pregio

1. Ferme restando in ogni caso le disposizioni del presente Regolamento, gli alberi di pregio individuati dall'Amministrazione Provinciale o, infine, dall'Amministrazione Comunale nell'ambito del Censimento del verde o con altro idoneo atto, sono soggetti a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente Capitolo (vedere il "Censimento del Verde Urbano ed Extraurbano di Pregio del Comune di Cento").

Art. 23 - Obblighi per i proprietari

1. E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

Art. 24 - Interventi sull'esistente

1. Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità. Eventuali interventi di abbattimento, modifica della chioma e dell'apparato radicale che si rendessero indispensabili devono essere espressamente e preventivamente autorizzati dall'Ufficio Competente o di altro ente pubblico tutelante. L'inottemperanza delle prescrizioni poste nell'autorizzazione comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione stessa e l'applicazione delle relative sanzioni (Allegato G).
2. Gli interventi di cui sopra devono comunque considerarsi eccezionali e autorizzabili solo in caso di pericolo e di cattivo stato fitosanitario.
3. Su richiesta dell'Ufficio Competente, si dovranno produrre perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante ed elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare.
4. Il proprietario delle alberature è tenuto, sempre a seguito di autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Competente, ad eseguire periodicamente la rimonda del secco e a

conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata, per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e l'incolumità delle persone.

5. Nel caso in cui la vegetazione di pregio dovesse appartenere ad un parco o giardino storico, gli interventi previsti dovranno tener conto del contesto. Interventi conservativi di manutenzione e restauro che prevedano la sostituzione di piante dovranno orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie.

Capitolo V

DIFESA FITOSANITARIA

Art. 25 - Difesa fitosanitaria

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.
2. In particolare è obbligatoria la lotta a:
 - Vaiolatura delle Drupacee (virus della *Sharka*): D.M. 29.11.1996. Questo virus attacca prevalentemente diverse specie appartenenti al genere *Prunus*, di interesse agrario e ornamentale.
 - Processionaria del Pino (*Thaumetopoea pytiocampa* o *Traumatocampa pytiocampa*): D.M. 17.04.1998. Vengono colpiti esemplari del genere *Pinus*, in particolare delle specie *P. nigra* e *P. silvestris*, poiché fuori dal loro areale naturale.
 - Cancro Colorato del Platano (*Ceratocystis fimbriata* f.s. *Platani*): D.M. 17.04.1998. Questo fungo colpisce le piante del genere *Platanus*.
 - Colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*): D.M. 10.09.1999.
3. Vista l'estrema pericolosità rappresentata dal Colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) è necessaria una attenta azione volta a prevenire il diffondersi di focolai di infezione, tramite l'immediata segnalazione agli organi competenti, da individuarsi nel Settore Ambiente del Comune di Cento, nel Servizio Provinciale Agricoltura o nel Servizio Fitosanitario Regionale.
4. Sono individuate nell'allegato F le specie maggiormente sensibili ed i periodi fenologici in cui è necessaria una attenzione maggiore per riscontrare gli eventuali sintomi. In caso di nuovi impianti non è consentito utilizzare il genere *Crataegus* e si consiglia di privilegiare piante provenienti da vivai qualificati, cercando di limitare il più possibile l'impianto di specie sensibili.

Capitolo VI

DISPOSIZIONI PER GLI UTENTI DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Art. 26 - Ambito di applicazione

1. Fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento di Polizia Urbana, le norme del presente capitolo si applicano a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde in gestione, in uso o in proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Art. 27 - Comportamenti vietati

1. E' tassativamente vietato:
 - Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.
 - Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati.
 - Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole.
 - Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi.
 - Permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone.
 - Raccogliere ed asportare minerali e reperti archeologici.
 - Provocare danni a strutture e infrastrutture.
 - Inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua.
 - Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere
 - Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di queste ultime il proprietario è obbligato a raccogliere le deiezioni solide.
 - L'uso di qualsiasi mezzo a motore fatta eccezione per i mezzi di soccorso (Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale e altri autorizzati). E' consentito il

libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata e con l'obbligo di precedenza ai pedoni (adulti e bambini), quando gli spazi verdi risultano essere molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano.

- I bambini devono essere accompagnati ai giardini pubblici e agli spazi verdi destinati all'infanzia senza fare uso di veicoli motorizzati.

Art. 28 - Attività consentite previa autorizzazione

1. Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, il Sindaco può autorizzare l'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive e altre iniziative a carattere temporaneo che possano comportare tra l'altro anche la eventuale introduzione di veicoli a motore.
2. Il Sindaco potrà delegare l'Ufficio Competente per il rilascio della relativa autorizzazione. Questa dovrà essere rilasciata in considerazione delle garanzie che il richiedente è in grado di fornire sulla tutela e salvaguardia della vegetazione esistente nell'area e sul mantenimento del carattere pubblico della stessa ed a seguito di presentazione di polizza fidejussoria di importo pari alle spese di ripristino della vegetazione presente nell'area oggetto di richiesta di autorizzazione (a forfait potrebbe essere calcolato da 5,00 a 10,00 euro/mq a seconda della tipologia del sito).

Art. 29 - Comportamenti prescritti

1. E' fatto obbligo:
 - di tenere i cani al guinzaglio o in ogni caso di evitare che possano infastidire persone ed animali nelle aree non dedicate allo sgambamento libero.
 - di cavalcare solo al passo, nei percorsi riservati ai cavalli, evitando di disturbare altre persone e/o animali.
 - di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio.

Capitolo VII

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

Art. 30 - Salvaguardia delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte

1. E' vietato incendiare, le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere. E', inoltre, vietato l'uso del diserbo chimico.
2. E' ammesso l'uso del pirodiserbo per il diserbo delle scoline allo scopo di eliminare l'erba infestante.
3. Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua in fregio alle strade comunali e vicinali è fatto obbligo ai proprietari frontisti, entro l'11 novembre di ogni anno, di provvedere alla esecuzione degli interventi di manutenzione e pulizia necessari a garantire l'efficienza idraulica ed il regolare deflusso delle acque.
4. Tutti i proprietari di fondi sui quali insistono concimaie devono garantire che le stesse siano realizzate e sistemate a norma delle vigenti disposizioni in materia in modo da presentare i seguenti requisiti:
 - fondo impermeabile;
 - osservanza della prescritta distanza da fossi, scoli, corsi d'acqua e strade;
 - assoluta sicurezza che i liquami delle concimaie non defluiscano nei fossi.
5. La costruzione di nuovi passi carrai, da autorizzarsi di volta in volta da parte dei competenti Uffici Comunali, dovrà essere eseguita a regola d'arte garantendo il corretto deflusso delle acque dei fossi.

Art. 31 - Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi

1. E' vietato il danneggiamento di siepi e di macchioni arbustivi in quanto fondamentali per la tutela del paesaggio, della biodiversità e la conservazione dell'ecosistema agrario.
2. L'estirpazione di siepi e macchioni è soggetta alla disciplina di cui all'art. 6.

3. E' consentita la manutenzione delle siepi e dei macchioni arbustivi con strumentazione idonea e con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa.

Art. 32 - Salvaguardia dei maceri e della vegetazione riparia

1. I maceri di valore paesaggistico, ambientale o storico-testimoniale presenti nel territorio comunale sono classificati dal vigente Piano Regolatore Generale e riportati nella tavola delle dotazioni ambientali.
2. I maceri di valore di cui al punto precedente devono essere salvaguardati attraverso opere di manutenzione e/o ripristino da attuarsi con le modalità indicate all'art. 87 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.; per tali maceri è vietato qualsiasi intervento atto a determinare il loro tombamento.
3. La vegetazione riparia attigua ai maceri deve essere salvaguardata ed in caso di morte sostituita. L'estirpazione di tale vegetazione è soggetta alla disciplina di cui all'art. 6.
4. Ai maceri non classificabili nelle categorie di valore di cui ai punti precedenti si applicano le norme di cui all'art. 87 delle N.T.A. del P.R.G.

Art. 33 – Disposizioni transitorie per le U.d.P. “Delle Partecipanze”, “Dei Maceri” e “Del fiume Reno”

1. Le disposizioni di seguito riportate trovano applicazione fino alla approvazione degli strumenti urbanistici previsti dalla L.R. 20/2000 (PSC – POC – RUE); in particolare sarà compito del RUE disciplinare tali aspetti in coerenza con le indicazioni generali contenute nel PSC.
2. Premi edificatori nelle U.d.P. "Delle Partecipanze" e "Del fiume Reno".
Nel caso di interventi atti alla formazione di unità abitative e di servizi, da parte di un Imprenditore agricolo, la quantità edificabile nei casi previsti dagli artt. 76 e 77 delle Norme Agricole del P.R.G. potrà essere ulteriormente aumentata (premio edificatorio) qualora ricorrono le seguenti azioni:
 - a) più 50% della SUL nel caso in cui il richiedente si impegni di realizzare una superficie minima del:

- 2% della SAU per aziende di superficie inferiore a 10 Ha
- 1,5% della SAU per aziende di superficie compresa tra 11 e 20 Ha
- 1% della SAU per aziende di superficie superiore a 20 Ha

a Piantate (filari di alberi maritati con vite), alberi isolati o in filare, siepi anche alberate, boschetti.

Le specie arboree o arbustive da piantumare, con esclusione degli alberi da frutto, sono quelle riportate nell' Allegato D.

b) più 30% nel caso di recupero delle tipologie e dei materiali tradizionali al fine di mantenere e/o recuperare quanto più possibile l'edificato esistente.

c) più 25% nel caso che l'edificazione sia richiesta da Imprenditori agricoli di età inferiore ai 40 anni; ciò al fine di favorire l'inserimento dei giovani nell'agricoltura.

Le azioni scelte per gli interventi di cui sopra dovranno essere dichiarate nella domanda di permesso di costruzione/DIA avanzata dall'interessato o interessati, secondo un idoneo progetto tecnico, al fine di calcolare la quota di SUL cui il predetto interessato ha diritto.

L'intervento di cui alla lettera a) dovrà essere effettuato prioritariamente in prossimità dei corridoi ecologici e/o percorsi ciclabili nei caso in cui il richiedente possieda terreni con essi confinanti. La progettazione del verde dovrà essere effettuata secondo quanto disposto dal presente Regolamento, con particolare riferimento al successivo punto 4.

3. Premi edificatori nell'U.d.P. "Dei Maceri".

Nel caso di interventi atti alla formazione di unità abitative e di servizi, da parte di un Imprenditore agricolo in corti connesse all'agricoltura, la quantità edificabile nei casi previsti dagli art. 76 e 77 delle Norme Agricole del P.R.G potrà essere ulteriormente aumentata (premio edificatorio) qualora ricorrono le seguenti azioni:

a) più 50% della SUL nel caso in cui il richiedente si impegni di realizzare una superficie minima del:

- 2% della SAU per aziende di superficie inferiore a 15 Ha
- 1% della SAU per aziende di superficie superiore a 15 Ha

a Piantate (filari di alberi maritati con vite), alberi isolati o in filare, siepi anche alberate, boschetti.

Le specie arboree o arbustive da piantumare, con esclusione degli alberi da frutto, sono quelle riportate nell' Allegato D.

b) più 100% nel caso in cui il richiedente si impegni a destinare almeno il 2% della SAU, con un minimo di 2000 mq., alla formazione di ambienti idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione della flora e della fauna selvatica.

Tale azione si articola costituendo:

- "zone umide" caratterizzate dal mantenimento di un adeguato livello d'acqua per tutto l'anno su tutta o su 3/4 della superficie interessata. Sulla superficie non sommersa possono essere piantati alberi e arbusti;
- "prati umidi" con mantenimento di uno strato di acqua, per almeno sei mesi all'anno (ottobre-marzo), su almeno il 50% della superficie interessata. La superficie non interessata dalla sommersione deve essere investita a prato permanente;
- "complessi macchia-radura" in cui la superficie piantumata con cespugli ed arbusti deve occupare almeno il 20% e non più del 33% della superficie interessata. Le formazioni vegetali devono essere composte da almeno 5 specie (di cui almeno 3 arbustive) scelte tra quelle elencate nell' Allegato D.

c) più 30% nel caso di recupero delle tipologie e dei materiali tradizionali al fine di mantenere e/o recuperare quanto più possibile l'edificato esistente.

d) più 25% nel caso che l'edificazione sia richiesta da Imprenditori agricoli di età inferiore ai 40 anni al fine di favorire l'inserimento dei giovani nell'agricoltura.

La progettazione del verde dovrà essere effettuata secondo quanto disposto dal presente Regolamento, con particolare riferimento al successivo punto 4.

Le azioni scelte per gli interventi di cui sopra dovranno essere dichiarate nella domanda di permesso di costruzione/DIA avanzata dall'interessato o interessati, secondo un idoneo progetto tecnico, al fine di calcolare la quota di SUL cui il predetto interessato ha diritto.

Qualora, per esigenze connesse alla gestione aziendale, gli incrementi ottenuti fossero insufficienti, potrà essere redatto un Piano di Sviluppo Aziendale di cui all'art. 67 del P.R.G. alle ulteriori condizioni che siano state attuate tutte le azioni connesse agli incentivi e che, comunque, non sia superato il limite massimo di mq. 500 per superficie abitativa.

Gli interventi di cui alle lettere a) e b) dovranno essere effettuati prioritariamente in prossimità dei corridoi ecologici e/o piste ciclabili nel caso in cui il richiedente possieda terreni con essi confinanti.

4. Progettazione del verde agricolo atto alla valorizzazione ambientale delle aree cortilive, percorsi ciclabili e corridoi ecologici delle aziende agrarie.

Per ogni intervento edilizio di nuova costruzione, sia di edifici ad uso residenziale che di servizi comprese le stalle, oltre agli interventi di ampliamento, è fatto obbligo ai titolari del permesso di provvedere ad interventi mirati alla piantumazione allegando al titolo abilitativo un "progetto del verde".

Tale progettazione dovrà prevedere:

a) la determinazione della superficie da destinare a verde in base a quanto previsto dall'art. 78 delle N.T.A. e dai precedenti punti del presente articolo, qualora se ne faccia ricorso.

b) nelle U.d.P. "Delle Partecipanze" e "Del fiume Reno" è sempre fatto obbligo effettuare interventi mirati di piantumazione nell'ambito dell'azienda agraria e la superficie destinata a verde dovrà avere un'estensione minima attigua alla corte pari a due volte la superficie edificata, se l'azienda si trova in un'area ad alta concentrazione di colture intensive.

c) nella U.d.P. "Dei Maceri" la superficie destinata a verde dovrà avere un'estensione minima attigua alla corte pari a tre volte la superficie edificata.

Se permane ancora della superficie residua da destinare a verde, è fatto obbligo all'agricoltore eseguire opera di piantumazione in prossimità di corridoi ecologici, maceri, ed in prossimità di percorsi ciclabili, rispettando naturalmente tutte le distanze previste dalla legge, qualora egli sia possessore di terreni con quest'ultimi confinanti.

Nel caso in cui l'agricoltore non sia proprietario di terreni confinanti con corridoi ecologici, percorsi ciclabili ecc., potrà eseguire la piantumazione all'interno della propria azienda nel posto che riterrà più opportuno.

E' vietato abbattere le piante per un periodo inferiore a 10 anni dall'impianto e tale impegno dovrà essere riportato nell'atto unilaterale d'obbligo.

d) Allegati di progetto.

Qualora si proceda all'impianto di siepi, la distanza di piantumazione sulla fila non deve essere superiore a 1,5 m.; le siepi devono essere polispecifiche, cioè composte da almeno tre specie fra quelle indicate nell'Allegato D con prevalenza di quelle arbustive.

La superficie ad esse attribuite è di 20 mq. per ogni pianta ad alto fusto e di mq. 10 per ogni arbusto. Nel caso di impianto di boschetti, la distanza di piantumazione non

deve essere superiore a m. 3 da pianta a pianta; essi devono essere costituiti da almeno quattro specie arboree diverse e da almeno una specie arbustiva da piantumarsi nella fascia esterna.

I suddetti elementi naturali devono essere salvaguardati e mantenuti nel rispetto dei Capitoli II e IV del presente Regolamento.

Gli alberi dovranno avere altezza non inferiore a 2.00 ml. e dovranno essere comprese almeno per l'80% nell' Allegato D.

I filari costituiti da essenze arboree ad alto fusto dovranno avere:

- interasse tra pianta e pianta non superiore a 6 ml.;
- altezza piante non inferiore a 2 ml.;
- dovranno essere comprese almeno per l'80% nell'elenco Allegato D.

Al progetto bisognerà allegare inoltre:

- planimetria catastale nella quale è evidenziata l'area di intervento;
- il numero delle piante utilizzate ed il loro sesto.

Capitolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Vigilanza

1. Il Corpo di Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato e il Corpo di Polizia Provinciale sono preposti al controllo delle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto stabilito dalla Legge N. 689 del 24/11/1981 in materia di accertamento di violazioni.

Art. 35 - Ordinanze

1. In tutti casi in cui sia constatata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente Regolamento, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può ordinare al responsabile dell'infrazione di uniformarsi alle disposizioni regolamentari prescrivendo a tal fine un termine perentorio.
2. Nel caso di abbattimento di alberature o altra vegetazione di rilievo botanico e paesaggistico, non preventivamente denunciato o autorizzato, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico può ordinare il ripristino dello stato dei luoghi. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al prossimo articolo.

Art. 36 - Sanzioni e responsabilità

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento che non rappresentino violazione di norme di rango superiore, e l'inottemperanza delle prescrizioni poste nell'autorizzazione ai sensi dell'art. 24 comma 1, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, sono sanzionate ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs n. 267/2000, come modificato dall'art. 16 della Legge n. 3/2003, in misura differenziata a seconda della gravità della violazione come riportato nell'Allegato G.
2. Per tutti i casi di violazione alle norme del presente Regolamento la sanzione prevista sarà equamente suddivisa tra il proprietario del bene e l'esecutore della violazione in un quadro di corresponsabilità. Nel caso in cui il proprietario del bene e

l'esecutore della violazione siano la stessa persona o ente o amministrazione pubblica, la sanzione sarà integralmente a questi comminata.

Art. 37 - Proventi derivanti da sanzioni, monetizzazioni e risarcimento danni subiti

1. Gli importi dei proventi derivanti dalla:
 - applicazione delle sanzioni previste al precedente art. 34 e all'Allegato G;
 - monetizzazione, in alternativa al reimpianto, a seguito di abbattimento di cui all'art. 6 e all'Allegato A, pag. 4;
 - richiesta di risarcimento per danni causati a piante di proprietà comunale di cui all'art. 10 comma 6, secondo il metodo di calcolo di cui all'Allegato C;saranno introitati in apposito capitolo di bilancio e la loro destinazione sarà vincolata ad interventi sul verde pubblico o ad iniziative di rinaturalizzazione e recupero ambientale.

Art. 38 - Norme regolamentari in contrasto

2. Le norme regolamentari comunali in contrasto col presente regolamento, si intendono automaticamente abrogate.

Art. 39 - Riferimenti legislativi

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative statali, regionali e locali vigenti in materia.

Art. 40 - Efficacia

1. Il Regolamento diventa esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 241/90 ed entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione purché siano decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione medesima.